

COMUNE DI TERME VIGLIATORE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Marzo 2025

ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 23 del 07 Aprile 2026

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di somme vincolate in favore della società Costruzioni 1884 S.r.l.s.

L'anno duemilaventisei il giorno 07 del mese di Aprile, alle ore 10.30 e ss. nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Terme Vigliatore nelle persone dei Sigg.:

	Nominativo	Funzione	Partecipa
1	Dott. Lucio Catania	Componente	In presenza
2	Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	In presenza
3	Dott. Antonio Coppolino	Componente	Da remoto

e con la partecipazione della Dott.ssa Maria Presti, nella qualità di segretario verbalizzante

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

con D.P.R. in data 14 Marzo 2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, nelle seguenti date:

- o Dr Lucio Catania, tramite Pec del 24/03/2025;
- o Dr.ssa Maria Leopardi, *brevi manu* il 21/03/2025;
- o Dr Antonio Coppolino, *brevi manu* in data 21/03/2025.

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 31 marzo 2025 si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania.

- con deliberazione n. 2 del 31/03/2025 è stato dato avviso in ordine all' avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

VISTI:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:
 - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
 - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

TENUTO CONTO dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

RILEVATO che la disposizione dell'art. 255 del TUEL, rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" (che stabiliva, al comma 10, che: "*Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206*") è stata oggetto di deroga per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG L'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito - con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267, per i Comuni e per le Province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione **con gestione separata**, nell'ambito della

procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

PRECISATO che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione"; quindi la stessa amministrazione costituisce attività separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

RILEVATO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con il parere n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha avuto modo di precisare che *"In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento"*.

RILEVATO che la delibera della Corte dei conti della Lombardia n. 282/2012/PRSE ha rilevato come la destinazione rilevante ai fini dell'art. 195 non può essere generica, ma deve essere, come risulta dalla lettera della norma, "specificata" nonché derivante da apposite disposizioni di legge o regolamentari che consentono di derivarne, a fini contabili, una simile qualificazione. La specifica destinazione, infatti, è la risultante di due elementi: a) l'etero destinazione; b) il collegamento diretto tra fonte e spesa da effettuare. Quanto al primo elemento, ci si riferisce alla circostanza che la destinazione deve avere fondamento in disposizioni normative di legge o regolamentari. Quanto al secondo, il vincolo rilevante ai fini della gestione di cassa e dei limiti stabiliti dall'art. 195, deve essere tale da tradursi in un legame specifico tra la fonte di finanziamento e le specifiche opere o finalità, tant'è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione

PRESO ATTO della Determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributaria del Comune di Terme Vigliatore n. 166 del 28 aprile 2025, che stabilisce che il fondo cassa al 31/12/2024, di competenza dell'OSL, è pari a € 4.715.925,00, di cui € 1.444.156,65 relativi alla gestione vincolata;

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione al pagamento del Responsabile Area Tecnica, a valere sulle somme a destinazione vincolata, giusto protocollo di trasmissione del Comune di Terme Vigliatore n. 4292 del 31/03/2026, assunta agli atti con prot. n. 328 del 31/03/2026, della fattura n. FPA 5/25 del 04/07/2025 presentata dalla società COSTRUZIONI 1884 SRLS con sede in Barcellona P.G. Via Acquacalda n° 24 – P.I. **03 529 140 836** per il pagamento del S.A.L. n. 1 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Parco urbano attrezzato opere di completamento centro polifunzionale" - CUP: E82I20000070002 - CIG: B12B4ED3F8 giusta determinazione dirigenziale n. 524 del 12/07/2024 del per un importo complessivo pari a € 507.595,53 di cui € 461.451,39 quale importo da liquidare alla società ed € 46.145,39 per IVA;

PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi sono finanziati con DDG n° 3443/S4 del 02/12/2022, registrato presso la Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo,



dello Sport e dello Spettacolo al n. 3477 del 07/12/2022, di ammissione a finanziamento a valere sull'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, capitolo di spesa 872416, dell'operazione denominata "Progetto Parco urbano attrezzato - opere di completamento Centro Polifunzionale" – CUP E82I20000070002" nel Comune di TERME VIGLIATORE, dell'importo di € 2.200.000,00;

RILEVATO che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Terme Vigliatore, con attestazione prot. N. 4198 del 27/03/2026, effettuate le necessarie verifiche contabili, ha attestato che le risorse finanziarie destinate al finanziamento del suddetto intervento sono soggette a vincolo di destinazione derivante dal DDG n° 3443/S4 del 02/12/2022, che le somme afferenti al predetto finanziamento risultano già incassate dall'Ente per complessivi € 439.158,24 e risultano disponibili sull'apposito conto vincolato n. 20005 presso il Tesoriere Comunale e che per l'intervento risulta disponibilità sull'impegno di spesa, che è pari a € 430.050,37 imputato al capitolo 201117011

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

AUTORIZZARE, per quanto di competenza OSL, il Responsabile dell'Area Tecnica, al quale la presente verrà trasmessa, effettuate le necessarie verifiche tecnico-contabili, a utilizzare – come richiesto - le somme vincolate (giusto decreto sopra menzionato) con onere di documentare all'OSL dell'avvenuto pagamento, al fine di provvedere al pagamento della fattura n. FPA 5/25 del 04/07/2025 per il pagamento del S.A.L. n. 1 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Parco urbano attrezzato opere di completamento centro polifunzionale" - CUP: E82I20000070002 - CIG: B12B4ED3F8 giusta determinazione dirigenziale n. 524 del 12/07/2024 del per un importo complessivo pari a € 507.595,53 di cui € 461.451,39 quale importo da liquidare alla società ed € 46.145,39 per IVA; presentata dalla società COSTRUZIONI 1884 SRLS con sede in Barcellona P.G. Via Acquacalda n° 24 – P.I. 03 529 140 836 il quale era stato inserito nell'elenco istanti alla massa passiva - Rif. Istanza n. 299 agli atti con prot. n. 383 del 27/06/2026;

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni all'interno della sezione OSL sul sito istituzionale del Comune di Terme Vigliatore, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania 

Dott.ssa Maria Leopardi 

Dr. Antonio Coppolino 

